

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 257-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TAMBRONI ARMAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1983

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568,  
recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie  
provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comu-  
nali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge n. 568, del quale il Governo chiede la conversione con il disegno di legge in esame, riproduce, quasi identico, il testo del disegno di legge n. 205, che recava la proroga delle gestioni esattoriali fino al 31 dicembre 1984.

Alla proroga è necessariamente collegato il riconoscimento della facoltà di rinunciare ad avvalersene, ed il termine per tali rinunce non poteva, e non può, scadere oltre il 10 novembre corrente (occorre infatti il tempo, prima del 31 dicembre, per l'esperimento dell'affidamento di ufficio delle esattorie rinunciate e per il successivo eventuale conferimento alla Società esattorie vacanti).

Per l'Amministrazione finanziaria vi era quindi la obiettiva necessità di una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 205, ma le prospettive in tal senso sono cadute abbastanza presto. In tale situazione il Governo si è visto costretto ad emanare il decreto-legge n. 568 oggi in esame (ritirando al tempo stesso il disegno di legge n. 205).

Il presente decreto viene ad avere quindi un carattere di assoluta urgenza, quale provvedimento indispensabile per dare piena sicurezza del proseguimento di un servizio di primaria importanza — qual è quello della riscossione delle imposte — fino a quando sia approntato e pervenuto a legge il progetto per la revisione del sistema della riscossione.

Il testo del decreto riproduce, come si è detto, il precedente disegno di legge n. 205: contiene tuttavia, in aggiunta, una norma (il terzo comma dell'articolo 3) limitativa delle assunzioni di personale da parte delle ge-

stioni esattoriali, che era stata inserita nel disegno di legge n. 205 con un emendamento della 6<sup>a</sup> Commissione.

Non contiene invece, il decreto, una disposizione (l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 205) di interpretazione di norme in vigore, disposizione tralasciata dal Governo perchè mancante del requisito di urgenza costituzionalmente necessario. Il relatore ha proposto tale disposizione interpretativa come emendamento, ma di fronte a resistenze emerse nell'esame in Commissione ha poi ritirato tale emendamento.

Nel corso dell'esame i senatori comunisti hanno insistito (come già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 205) perchè la proroga delle gestioni esattoriali venisse subordinata ad una sostanziale diminuzione degli oneri erariali per la riscossione, diminuzione configurata secondo diverse ipotesi alternative negli emendamenti da essi presentati, che peraltro non sono stati accolti.

La Commissione ha approvato un emendamento recante due commi da inserire nell'articolo 3, con i quali si modifica il regime delle integrazioni diaggio stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

Il provvedimento — come già sottolineato — è strettamente vincolato da una obiettiva ed urgente necessità. Vi invito pertanto, secondo il mandato conferitomi, a maggioranza, dalla Commissione, ad approvare il disegno di legge n. 257 di conversione del decreto n. 568, con l'emendamento proposto dalla Commissione stessa.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

27 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Dissente il rappresentante del Gruppo comunista.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

27 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime, a maggioranza, parere favorevole. Analogamente a quanto comunicato in occasione del parere sul disegno di legge n. 205, (emesso in data 12 ottobre 1983), si fa presente che il Gruppo comunista ha espresso voto contrario sull'intero provvedimento di urgenza ed in particolare sul secondo comma dell'articolo 3. È stata altresì richiesta da parte comunista la riduzione degli aggi.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE****AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE****Art. 3.**

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Gli esattori che nel 1983 hanno ottenuto l'integrazione d'aggio ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'integrazione d'aggio per l'anno 1984, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo 10, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze vanno accordate nei mesi di apri-

le giugno, settembre e novembre del 1984 per un importo pari, rispettivamente, ad un quarto dell'integrazione concessa per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei cari-  
chi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

2-ter. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " o la somma di 12 milioni di lire". »

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

*Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 ottobre 1983.*

**Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 524;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonchè quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

2. La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

#### Articolo 2.

1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

3. Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

#### Articolo 3.

1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

4. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84 ».

#### Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI